

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Magnifico Rettore  
dell'Università di Pisa

matricola	
cognome e nome	
luogo e data di nascita	
cellulare	
e-mail istituzionale Unipi	

iscritto al corso di  laurea  laurea triennale  laurea specialistica/magistrale  laurea specialistica/magistrale ciclo unico  
 \_\_\_\_\_ indirizzo/curriculum \_\_\_\_\_

**CHIEDE di INTERROMPERE TEMPORANEAMENTE GLI STUDI**

per un periodo di dodici mesi a partire dal \_\_\_\_\_ a causa di:

<input type="checkbox"/>	a.	svolgimento del servizio civile volontario o del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1);
<input type="checkbox"/>	b.	paternità/maternità e puerperio;
<input type="checkbox"/>	c.	gravi motivi personali e familiari tali da recare pregiudizio all'attività di studio, eventualmente supportati da documentazione medica specialistica;
<input type="checkbox"/>	d.	iscrizione a corsi finalizzati al rilascio di titoli/attestazioni per la formazione insegnanti;
<input type="checkbox"/>	e.	iscrizione e frequenza di corsi destinati agli allievi marescialli della Guardia di Finanza e dell'arma dei Carabinieri, fino al completamento dei relativi corsi.

**ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL MOTIVO DICHIARATO:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Il sottoscritto è a conoscenza dell'art. 10 "Interruzione temporanea degli studi" del documento "Procedure e Termini" approvato con delibera del SA n. 137 del 10 giugno 2022.

Non è possibile richiedere l'interruzione con effetto retroattivo.

Fatta salva la fattispecie di cui al punto 3, non è possibile ottenere l'interruzione temporanea per lo stesso motivo già addotto in precedenti istanze, fatto salvo il caso in cui la richiesta venga presentata per circostanze diverse.

L'istanza è eventualmente accolta con disposizione dirigenziale. In caso di richieste in cui siano indicati motivi che non rientrano in casistiche precedentemente valutate per altri studenti, deve essere acquisito il parere del Prorettore competente. Non è possibile richiedere l'interruzione con effetto retroattivo; l'anno accademico di riferimento del periodo di

interruzione temporanea è stabilito d'ufficio. L'interruzione temporanea degli studi comporta l'esonero dalle tasse per l'anno accademico di interruzione e il non avanzamento nella carriera, con conseguente impossibilità di acquisire firme di frequenza per l'anno accademico cui l'interruzione si riferisce e di sostenere esami nei dodici mesi successivi alla data di decorrenza dell'interruzione medesima.

Lo studente che ha fruito dell'interruzione può presentare il rinnovo dell'iscrizione, e l'eventuale domanda di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate.

**APPLICARE  
MARCA DA  
BOLLO  
DI € 16,00**

\_\_\_\_\_   
luogo e data

\_\_\_\_\_   
firma dello studente